



COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

PROVINCIA DI VITERBO

UBICAZIONE :

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

OGGETTO :

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Legge Regionale n.18 del 3 Agosto 2001

IL COMMITTENTE:

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

PROGETTISTA PROGETTO DEFINITIVO:

Arch. Claudio Gioserio In qualità di tecnico competente ai
sensi dell'art. 2, commi 6,7 della Legge 26/10/95 n. 447, iscritto al n°
537 il 28/11/02

TITOLO TAVOLA:

**Classificazione del territorio comunale
in zone acustiche**

N°	Data rev.	Revisione	DATA:	SCALA:
0	08/03/04	Emissione	04/05/2006
1	10/01/05	Revisione dopo l'approvazione della proposta preliminare con delibera N. 28 del 19/04/04		
2	04/05/06	Emissione Definitiva Modifica richiesta con delibera N. 73 del 27/11/2005		
			TAVOLA N°	RT-1

COMUNE
DI
SORIANO NEL CIMINO

Assessorato Urbanistica

Assessorato Ambiente

Classificazione Acustica del Territorio Comunale

RELAZIONE
TECNICA DEFINITIVO

Progettista del definitivo:

Arch. Claudio Gioserio

Maggio 2005

Indice

1. Introduzione	3
1.1 Il ruolo della classificazione acustica nel processo del disinquinamento da rumore.....	3
2. Strumenti e criteri di elaborazione della Classificazione Acustica.....	4
2.1 Identificazione delle classi acustiche	4
2.1.1 L'elaborazione del Piano: utilizzazione dei dati e degli strumenti urbanistici	4
2.1.2 Strumenti urbanistici vigenti e basi cartografiche in uso	5
2.1.2.1 Strumenti urbanistici	5
2.1.2.2 Basi cartografiche	5
2.1.3 Dati socioeconomici disponibili.....	5
2.1.3.1 Dati ISTAT utilizzati nell'analisi parametrica	5
2.1.3.2 Dati	6
2.1.4 Rappresentazione grafico cromatica.....	7
3. Analisi parametrica e Classificazione Acustica del territorio comunale di Soriano nel Cimino.....	8
3.1 Indicazioni generali.....	8
3.2 Identificazione delle classi acustiche in base alla destinazione d'uso	9
3.2.1 Individuazione della classe I (Aree particolarmente protette).....	9
3.2.2 Individuazione delle classi IV - V - VI (Aree intensa attività umana – prevalentemente o esclusivamente industriali).....	10
3.3 Identificazione delle classi acustiche su base parametrica.....	12
3.3.1 Individuazione delle classi II, III, IV.....	12
3.3.1.1 Analisi parametrica del tessuto urbano continuo.....	12
3.3.1.2 Metodologia a punteggio per l'assegnazione della classe.....	14
3.4 Classificazione secondo criteri diversi dalla metodologia a punteggio	15
3.4.1 Classe II.....	15
3.4.2 Classe III	16
3.4.3 Classe IV	16
3.4.4 Classificazione della rete viaria	16
3.4.5 Classificazione della rete ferroviaria.....	18
3.5 Correzioni delle classi attribuite mediante analisi parametrica	19
3.5.1 Centro urbano di Soriano.....	19
3.5.2 Nuclei abitati periferici.....	21
3.5.3 Modifica al piano conseguente alla delibera n.73 del 29/11/2005.....	21
3.6 Aree contigue con differenza di valori limite superiore a 5 dB.....	21
3.7 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo	22

4.	La normativa vigente di riferimento per la redazione del Piano.....	24
4.1	Principali leggi e decreti nazionali	24
4.1.1	Legge Quadro 26 ottobre 1995, n° 447: “ <i>Legge Quadro sull'inquinamento acustico</i> ”	24
4.1.2	D.P.C.M. 1° marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"	24
4.1.3	D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”	24
4.1.4	D.P.R. 18/11/1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della L.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”	26
4.1.5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”	28
4.2	Legislazione regionale	30
4.2.1	Legge Regionale 3 agosto 2001, n° 18: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n° 14”	30
5.	Elenco degli elaborati in allegato	32
5.1	Elaborati di Analisi	32
5.2	Elaborati di Sintesi del definitivo	32

1. Introduzione

1.1 Il ruolo della classificazione acustica nel processo del disinquinamento da rumore

Lo svolgimento delle attività umane si associa in modo pressoché indissolubile alla presenza di un danno ambientale, intendendo con ciò una alterazione di vario tipo delle componenti ambientali circostanti gli insediamenti dell'uomo: il rumore viene ormai da tempo considerato come uno dei più diffusi ed insidiosi tra i fattori di inquinamento ambientale, riscontrabile soprattutto nelle aree metropolitane, ma diffuso anche in varie e vaste zone di insediamenti antropici in genere, di tipo urbano e rurale.

La legislazione vigente, europea, nazionale e regionale, prevede l'attuazione di una serie di adempimenti, finalizzati alla progressiva riduzione del danno ambientale provocato dall'inquinamento acustico; tali adempimenti possono essere schematicamente riassunti nei quattro stadi della *prevenzione*, della *verifica*, del *risanamento* e del *controllo*.

Il primo di questi stadi, cioè il momento della *prevenzione*, si esplica mediante la redazione del **Piano comunale di Classificazione (o Zonizzazione) Acustica**, ossia la determinazione della qualità acustica delle zone del territorio del Comune di Soriano nel Cimino, mediante la **classificazione in differenti zone acustiche**; poiché la individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla *effettiva e prevalente fruizione del territorio*, questo punto corrisponde alla condizione "ideale" di utilizzo del territorio dal punto di vista acustico.

Lo stadio successivo della *verifica* si attua con la rilevazione dell'entità del rumore effettivamente prodotto, mediante verifica fonometrica delle emissioni delle sorgenti fisse e mobili individuate, e graficizzazione dei livelli rilevati; si effettua quindi il confronto tra i limiti *teorici* individuati con la Classificazione Acustica, e la mappatura acustica del rumore *effettivamente* presente rilevato in questa fase.

Dopo aver effettuato queste due operazioni si può procedere alla individuazione delle *Aree a rischio* (zone in cui il Leq misurato supera il limite individuato nella Zonizzazione Acustica): laddove verrà riscontrato il superamento dei limiti ammissibili si procederà alla Elaborazione del *Piano di Risanamento (o Disinquinamento) Acustico*.

Infine, attraverso la fase del *controllo* del rispetto dei limiti, sarà possibile raggiungere e poi mantenere livelli ottimali di accettabilità del rumore, arrivando così allo scopo finale di questo lavoro, e cioè il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nel territorio comunale.

L'atto della Zonizzazione Acustica di un territorio va quindi interpretato esclusivamente come primo momento di un iter che necessita di altri strumenti per un efficace intervento di protezione acustica in ambiente urbano ed extraurbano, ed è indispensabile che solamente in tal senso venga recepito.

2. Strumenti e criteri di elaborazione della Classificazione Acustica

2.1 Identificazione delle classi acustiche

Le procedure adottate per la Classificazione Acustica del territorio comunale del Comune di Soriano nel Cimino fanno diretto riferimento a quanto disposto nella Legge Regionale 3 agosto 2001, n° 18: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n° 14”, oltre che alle altre disposizioni legislative a carattere nazionale, descritte sinteticamente più avanti.

2.1.1 L’elaborazione del Piano: utilizzazione dei dati e degli strumenti urbanistici

La Classificazione Acustica del territorio del Comune di Soriano nel Cimino è stata elaborata, mediante l’analisi di seguito descritta, sia sulla base della "*effettiva e prevalente fruizione del territorio*", sia secondo le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, seguendo nel metodo le indicazioni della L.R. 3 agosto 2001, n° 18 (Art. 7 – *Criteri generali*).

Si è valutata essenzialmente, dal punto di vista acustico, in primo luogo la consistenza delle attività umane che insistono in specifiche porzioni del territorio urbano, mediante analisi parametrica riferita alle attività antropiche preminenti, verificata inoltre con sopralluoghi diretti: si è quindi operato un confronto/sovrapposizione con le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le aree acustiche omogenee, di conseguenza, non risultano necessariamente coincidenti con la zonizzazione urbanistica disposta dal PRG, in quanto le due zonizzazioni sono state elaborate in tempi e con fini diversi, oltre che in mancanza di riferimenti legislativi attinenti alla eventuale coincidenza tra le due forme di pianificazione.

La classificazione acustica risultante, del resto, non può coincidere nemmeno con i risultati della sola analisi parametrica: infatti, come la suddivisione in zone urbanistiche di PRG, anche la suddivisione in zone censuarie operata dall’ISTAT non è realizzata, com’è ovvio, per l’analisi del problema specifico; le sezioni di censimento comprendono ampie porzioni di territorio non urbanizzato associate ad aree completamente edificate: conseguentemente, le densità risultanti di ogni parametro, rapportati ad aree spesso disomogenee, non forniscono una precisione assoluta nella definizione delle caratteristiche di uso del territorio.

Inoltre, le indicazioni fornite dall’analisi parametrica e dalla zonizzazione di PRG, sono state confrontate con la morfologia del territorio, fornendo ulteriori informazioni su: uso del suolo, differenze di quota tra aree confinanti, stato di attuazione delle prescrizioni di PRG.

Il sistema di elaborazione del Piano di Zonizzazione Acustica, quindi, è il risultato ragionato di un’analisi congiunta di diversi sistemi di studio (zonizzazione di PRG ed analisi parametrica) che devono essere necessariamente utilizzati in parallelo, ed opportunamente interpretati in fase di sintesi.

Come criterio generale, si è limitata l’eccessiva suddivisione del territorio (“microsuddivisioni” art. 7 comma 1° L.R. n.18 del 3/08/2001), attraverso la riunificazione di quelle zone che sono acusticamente omogenee.

La L.Q. 447/95 (art. 4 comma 1 lettera a) raccomanda, inoltre, di evitare l’accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA. Nel caso in cui si sono presentate questi salti di valori limite, si è introdotto delle fasce di rispetto degradanti ove sono

imposti dei limiti inferiori, di solito previste nelle aree con limiti acustici superiori. In alcuni casi invece la scelta di lasciare il salto di zona (con conseguente Piano di Risanamento successivo) si rende necessaria quando l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore sono contigue (ad es. una scuola che si affaccia su una strada a grande traffico); per cui le uniche possibilità di risolvere il conflitto sono affidate o, dove è possibile, alla rilocalizzazione dell'attività da tutelare, o alla creazione di una discontinuità morfologica (barriere) tale da consentire il salto di classe.

2.1.2 Strumenti urbanistici vigenti e basi cartografiche in uso

2.1.2.1 Strumenti urbanistici

- ?? *Piano Regolatore Generale* del Comune di Soriano nel Cimino , adottato con deliberazione di consiglio comunale n.29 del 31/03/83 e approvata dalla G.R. con Del. n°4695 del 6/06/89;
- ?? *Variante Generale di P.R.G.*, adottata con delibera di consiglio comunale n.27 del 17/05/1999;
- ?? *Rilievo Aereofotogrammetrico* di porzioni di territorio realizzate nel 1996;
- ?? *Fogli catastali*;
- ?? *Immagini fotografiche* dell'intero territorio del 1996;
- ?? *Piano Territoriale Paesistico* (ambito territoriale n.3).

2.1.2.2 Basi cartografiche

- ?? *Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)*, anno 1991, eseguita in scala 1/10.000 dall'Assessorato all'Urbanistica – Assetto del Territorio e Tutela Ambientale, in formato digitale TIFF;
- ?? *Rilievo Aereofotogrammetrico*, anno 1996, in formato digitale TIFF .

2.1.3 Dati socioeconomici disponibili

2.1.3.1 Dati ISTAT utilizzati nell'analisi parametrica

L'Istituto Nazionale di Statistica può fornire, attualmente, dati completi riguardanti il solo Censimento 1991: anche se tali informazioni risultano estremamente precise e disaggregate in molteplici tematismi, si è scelto di non utilizzarle per evidenti motivi di "anzianità" delle stesse.

Pertanto si sono utilizzati i dati dell'ultimo Censimento ISTAT 2001; attualmente, il Comune di Soriano nel Cimino ha a disposizione, a tal proposito, dati censuari riferiti a:

1. *perimetrazione* delle nuove sezioni di censimento urbane ed extraurbane, costituenti la nuova base territoriale comunale in formato digitale del "Progetto CENSUS";
2. *popolazione residente*: per ogni sezione di censimento, n° totale dei residenti;

3. *attività economiche*: per ogni sezione di censimento, n° totale delle Unità Locali, suddivise in “Istituzioni” ed “Imprese” (queste ultime suddivise a loro volta in: Industria, Commercio, altri Servizi), e n° totale di Addetti.

2.1.3.2 Dati

?? **Popolazione**: n° di abitanti per sezione censuaria;

?? **Attività artigianali**: n° di Addetti per sezione censuaria;

?? **Attività Commerciali e Servizi**: composta da n° di Addetti di *Attività Commerciali* e n° di Addetti di *Esercizi Pubblici* per sezione censuaria + n° di Addetti di *Istituzioni* per sezione censuaria.

Per il calcolo delle densità dei singoli parametri si è fatto riferimento alle aree individuate dall'ISTAT, interne ad ognuno dei tredici raggruppamenti identificati: questo perché gli areali ISTAT individuano le porzioni di territorio urbanizzate. La perimetrazione delle nuove sezioni di censimento urbane del “Progetto CENSUS” è stata opportunamente modificata, eliminando le aree non edificate e/o non interessate da opere di urbanizzazione. Tale operazione è necessaria, poiché i valori utili nell'analisi parametrica sono di **densità fondiaria**; le perimetrazioni dell'ISTAT, invece, comprendono ampie porzioni di territorio non urbanizzato, e, se utilizzate così come sono, porterebbero a determinare valori di densità molto più bassi (*densità territoriali*).

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei dati utilizzati per l'analisi parametrica.

Sezione di Censimento ISTAT 2001	Popolazione totale	Attività Artigianali Numero Addetti	Attività Commerciali e Servizi - N° addetti			Attività Commerciali e Servizi TOTALE Numero Addetti
			Esercizi pubblici Numero Addetti	Attività Commerciali Numero Addetti	Istituzioni Numero Addetti	
1	431	8	6	7	20	33
2	470	35	139	114	14	267
3	811	47	11	28	18	57
4	595	31	15	7	0	22
5	652	35	17	16	10	43
6	884	76	34	28	3	65
7	758	32	36	38	1	75
8	947	34	14	35	106	155
9	81	26	0	3	0	3
13	30	2	0	3	0	3
15	110	1	0	3	0	3
17	395	47	8	10	18	36
19	293	12	8	24	11	43

Note: le sezioni con le numerazioni progressive da 22 a 24 e da 31 a 44 non sono state inserite nell'analisi parametrica, poiché riguardanti il solo territorio extraurbano, per cui classificate con criteri differenti dall'analisi parametrica.

Le sezioni 10-11-12-14-16-18-20-21-25 e 26 sono mancanti fin dall'origine delle sezioni, perché cancellate dall'ISTAT.

La sezione 27 invece è presente, ma non è stata considerata nell'analisi parametrica in quanto attività produttiva di tipo industriale, per cui è stata classificata secondo altri criteri (vd: 3.2.2 - Individuazione delle classi IV - V - VI (Aree intensa attività umana – prevalentemente o esclusivamente industriali))

2.1.4 Rappresentazione grafico cromatica

La realizzazione di mappe tematiche della zonizzazione acustica del territorio comunale in zone di tipo I, II, III, IV, V, VI è stata elaborata mediante opportuna rappresentazione grafico cromatica, secondo quanto previsto dalla L.R. 3 agosto 2001, n° 18, Allegato B, p.to 1,; si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva:

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Colore</i>
I	Protetta (scolastica, ospedaliera, verde ed altro)	Verde
II	Prevalentemente residenziale	Giallo
III	Di tipo misto	Arancione
IV	Intensa attività umana	Rosso
V	Prevalentemente industriale	Viola
VI	Industriale	Blu

3. Analisi parametrica e Classificazione Acustica del territorio comunale di Soriano nel Cimino

3.1 Indicazioni generali

Nel seguito è descritta separatamente la metodologia per l'individuazione delle classi **I, V e VI** e quella per l'individuazione delle classi **II, III e IV**.

Per ciò che riguarda le zone **I, V e VI**, la classificazione è stata eseguita essenzialmente sulla scorta delle indicazioni fornite dagli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei casi descritti. In particolare:

- per la individuazione delle aree di **classe I** (aree protette): *aree ricadenti all'interno del tessuto urbanizzato*, si sono prese a riferimento le indicazioni di Piano Regolatore di Soriano nel Cimino;
- per la individuazione delle aree di **classe V e VI** (aree prevalentemente ed esclusivamente industriali), si sono prese a riferimento le indicazioni di Piano Regolatore di Soriano nel Cimino, per quanto riguarda l'intero territorio comunale, verificando anche la consistenza dei nuclei di attività produttive effettivamente presenti al momento della redazione della Zonizzazione Acustica Comunale.

Per le altre zone (**II, III, IV**) la classe di appartenenza è stata determinata in base all'analisi dei seguenti parametri:

- ?? densità della popolazione;
- ?? presenza di attività commerciali ed uffici;
- ?? presenza di attività artigianali;
- ?? traffico veicolare e/o tipologia delle strade;

esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV;
esistenza di servizi ed attrezzature.

I parametri indicati concorrono alla individuazione delle classi mediante una metodologia "a punteggio" descritta nel seguito, ed a cui si rimanda per un'analisi di dettaglio.

Le aree extraurbane del territorio comunale di Soriano nel Cimino sono per gran parte costituite da terreno ad uso agricolo, e da aree boschive o a macchia: nel primo caso (uso agricolo), la classe acustica assegnata è la III.

Le aree boschive o a macchia di rilevante estensione sono state inserite in classe I (L.R. 18/2001, Art. 8, comma 1 – *Aree umide e selvagge*).

Le aree boschive o a macchia ad estensione limitata sono state comunque perimetrate, e classificate con una classe più bassa dei territori circostanti ad uso agricolo; la classe acustica assegnata è la II.

3.2 Identificazione delle classi acustiche in base alla destinazione d'uso

3.2.1 Individuazione della classe I (Aree particolarmente protette)

Lo strumento urbanistico di maggior riferimento per la individuazione di queste classi, come già detto, è stato il P.R.G. comunale: si è inoltre verificata la effettiva rispondenza delle previsioni di P.R.G. con quanto riportato dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), dall'aereofoto, e mediante sopralluoghi.

Sono state incluse le aree destinate ad uso scolastico, ad uso ospedaliero e quelle destinate a parco ed aree verdi, e, più in generale, tutte le aree per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Sono state invece escluse le aree verdi di dimensioni non rilevanti: inoltre le attrezzature sportive, per le quali la quiete sonora non ha rilevanza per la loro fruizione, sono state classificate in funzione delle caratteristiche delle aree contigue.

E' da sottolineare che tutte le aree di verde pubblico (zone F1 di PRG) presenti nei centri abitati con dimensioni limitate, sono state incluse nella classificazione delle aree adiacenti o di pertinenza, in modo da limitare le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso quindi la riunificazione di zone che sono acusticamente omogenee (art. 7, comma 1 lettera a, della L.R. 18/2001).

In dettaglio tali aree di classe I sono di seguito riportate:

Centro urbano di Soriano

- ?? Scuola elementare-media pubblica ad est del centro storico e a ridosso di via Via Francesco Suriano e Piazza della Repubblica (Zona F2 di PRG – Scuole);
- ?? Scuola materna pubblica a ridosso di via Luigi Pirandello (Zona F2 di PRG – Scuole);
- ?? Scuola materna privata, gestita da congregazione religiosa lungo la S.P.Colonnetta a sud del centro storico (Zona F2 di PRG- Scuole);
- ?? Casa di Riposo “Collegio 3^a età” lungo la S.P.Colonnetta nelle vicinanze della scuola materna privata (Zona G di PRG-Verde privato per attrezzature private ad uso pubblico);
- ?? Ospedale ubicato all'interno della zona A1 di PRG di centro storico di Soriano, tra via del Giardino e via Innocenzo VIII
- ?? Area cimiteriale a ridosso della S.P. della Molinella e via Ernesto Monaci (Zona V di PRG-vincolo cimiteriale).

Centro urbano di Chia

- ?? Scuola materna-elementare pubblica a sud del centro storico e a ridosso della Strada Comunale Chia (Zona F2 di PRG–Scuole);
- ?? Area cimiteriale a ridosso della Strada Comunale Chia (Zona V di PRG-Vincolo cimiteriale).

Centro urbano di S.Eutizio

- ?? Scuola materna-elementare pubblica a sud del centro storico e lungo la Strada Provinciale S.Eutizio (Zona F2 di PRG – Scuole).

È stato inserito in questa classe, inoltre il territorio delimitato dal PRG come *zona E2* (Bosco), che comprende sia un'ampia area a sud-ovest del centro abitato (in cui è situata la vetta del Monte Cimino), sia aree meno estese a nord-ovest del centro urbano di Chia e a nord-ovest della località Santarello e sia diverse limitate aree sparse su tutto il territorio comunale; in esse il PRG impone una disciplina particolarmente restrittiva per garantire una maggiore tutela delle caratteristiche del paesaggio.

Gran parte della *zona E2* "area boschiva" a sud-ovest del territorio comunale, che comprende la vetta del Monte Cimino, è perimetrata anche come area *SIC* (Sito d'importanza comunitaria).

Sono state quindi perimetrare le aree verdi extraurbane (*aree boschive*), di rilevante estensione, perlopiù composte, a bosco ceduo o macchia, e/o non sottoposte ad altre forme di tutela: i limiti fisici sono stati rilevati da CTR (confine di bosco, scarpate, etc.) e validati, o modificati, mediante immagini aereofoto.

Alcune aree boschive di dimensioni medie sparse sul territorio sono state incluse in classe II, mentre altre di dimensioni piuttosto piccole sono state eliminate ed incluse nelle aree adiacenti agricole di classe III, onde evitare le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso quindi la riunificazione di zone che sono acusticamente omogenee (art. 7, comma 1 lettera *a*, della L.R. 18/2001).

In questa classe ricadono in parte le aree perimetrare dal *Piano Territoriale Paesistico* (ambito n.3) come "*zone di interesse archeologico per possibili presenze nel sottosuolo e/o attualmente non vincolate*", localizzate nel versante nord-ovest del territorio comunale. Non essendo ad oggi effettivamente vincolate, l'attribuzione a gran parte delle aree così perimetrare della Classe I di tutela acustica e in piccola parte dell'area della Classe III assume il significato di vincolo transitorio.

L'utilizzazione di parte di tali aree è comunque di destinazione agricola. Pertanto l'attribuzione della Classe III, seppure come norma transitoria in attesa di un effettivo vincolo, ad oggi consente il normale esercizio delle attività agricole meccanizzate, rendendo possibile il mantenimento di attività agricole economicamente sostenibili. Infatti i limiti di Classe I di area di tutela non consentirebbero importanti pratiche agricole stagionali, necessariamente meccanizzate.

Tale impostazione attribuisce implicitamente allo strumento di pianificazione della singola Area Protetta valore sovraordinato rispetto alla zonizzazione acustica. Risulta infatti logico rimandare la definitiva attribuzione del limite di zonizzazione acustica al definitivo livello di tutela, diversificato all'interno della singola Area Protetta, che potrà prevedere, a seconda dei casi, la tutela integrale o le normali attività agricole o la realizzazione di attività economiche legate allo svago, alla cultura ed al tempo libero.

3.2.2 Individuazione delle classi IV - V - VI (Aree intensa attività umana – prevalentemente o esclusivamente industriali)

Nel territorio comunale del Comune di Soriano nel Cimino sono presenti delle perimetrazioni di P.R.G. identificate come:

?? **Zona D1** (*attrezzature di media industria e artigianato*), in località Sanguetta, a ridosso della Strada Statale di raccordo Viterbo-Orte e lungo la Strada Provinciale Sanguetta.

In questa area sono presenti diversi agglomerati classificabili come “*insediamenti industriali*” che abbiano almeno 15 addetti per Unità Locale (segheria e deposito legnami, produzione infissi, forniture pneumatici, stabilimenti “UNOPIU”...); è un’area di previsione di destinazione d’uso prevalentemente industriale, in cui è consentita la costruzione di alloggi per gli addetti e per il personale di custodia; pertanto la classe attribuita è la **V**;

?? **Zone D2** (*attrezzature artigianali e commerciali*), classificate in classe **IV**, in quanto perlopiù attività di tipo artigianale/commerciale o di piccola industria. Esse sono diverse e sparse nei diversi centri abitati e precisamente:

Centro Urbano di Soriano

- ampia area di previsione del PRG lungo la Strada Provinciale S.Eutizio, in cui oggi si svolgono attività coltivate;
- area lungo la Strada Provinciale Sanguetta, in cui si svolgono attività artigianali (magazzino vendita materiali per l’edilizia, gommista e riparazioni macchine, società impianti elettrici,...);

Centro Urbano di Chia

- n.2 aree a ridosso della strada comunale Chia, in cui sono localizzate insediamenti zootecnici e di trasformazione del prodotto agricolo;

Centro Urbano di S.Eutizio

- area a ridosso del centro urbano, in cui è localizzato uno stabilimento per la lavorazione delle nocciole;
- area a sud del centro urbano, in cui è situata una attività per la produzione di macchinari agricoli (nocciole).

Alcune *aree D2*, di dimensioni eccessivamente limitate, sono state incluse nell’analisi parametrica, mentre altre localizzate perlopiù al di fuori delle zone censuarie, sono state incluse nella classe acustica adiacente, al fine di evitare le microsuddivisioni del territorio.

?? **Zone D3** (*Coltivazione di cave e torbiere*), in cui è consentita l’attività estrattiva e l’impianto delle sole attrezzature necessarie allo sfruttamento delle risorse naturali ed è ammessa la costruzione di soli edifici per la lavorazione dei relativi prodotti.

Le aree autorizzate ad attività di estrazione (L.R. n.1 /1980) e le rispettive aree di lavorazione, sono state collocate in classe **V** e sono precisamente:

- n.1 area nel centro urbano di Soriano a ridosso dell’area cimiteriale (cava attiva di peperino rosa);
- n.1 area in adiacenza alla zona industriale D1 in precedenza descritta e a ridosso della Strada Statale di raccordo Viterbo-Orte (cava di peperino con attività momentaneamente sospesa).

In **classe V** sono state inserite inoltre anche tre aree individuate da PRG come *zone D1 e D2*, in cui però effettivamente si svolge attività estrattiva e/o momentaneamente sospesa e precisamente:

- la zona D1 a ridosso del confine comunale di Vitorchiano e della Strada Provinciale Sorianese;
- la zona D2, ad est del territorio comunale;
- la zona D2, in prossimità di Santarello.

La **classe V** è stata attribuita anche ai due *impianti di depurazione*, in quanto attività rumorosa, presenti sul territorio comunale: n. 1 a Chia e n.1 a S.Eutizio. Per quanto riguarda quest'ultimo esso è indicato dal PRG come *zona F4 (servizi ed attrezzature pubblici)*, per cui è stato inserito in V solamente l'impianto di depurazione effettivo, mentre la sua area di pertinenza è stata classificata IV come fascia, in modo da degradare verso la classe III delle zone circostanti.

In **classe IV** sono state inserite le aree relative a n.2 attività artigianali (segherie legname), localizzate a sud-ovest del territorio comunale:

- n.1 sulla Strada Provinciale Capeninense;
- n.1 sulla Strada Provinciale Pangoli.

Sono risultate inoltre assenti le aree classificabili in **classe VI**, esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi.

3.3 Identificazione delle classi acustiche su base parametrica

3.3.1 Individuazione delle classi II, III, IV

3.3.1.1 Analisi parametrica del tessuto urbano continuo

Nel seguito viene descritta la procedura utilizzata per l'assegnazione delle classi II, III, IV basata su punteggi, ed applicata per singola area.

Per effettuare la suddivisione del territorio in areali è stata presa come unità geografica la sezione di censimento ISTAT 2001.

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, sono state prese in considerazione le seguenti variabili:

- ?? densità di popolazione;
- ?? densità di addetti di esercizi commerciali e di uffici;
- ?? densità di addetti di attività artigianali;
- ?? densità di arterie stradali (sostitutivo del parametro volume di traffico).

Poiché l'Amministrazione Comunale non dispone di dati sui reali volumi di traffico insistenti sulla rete stradale del Comune di Soriano nel Cimino, si è fatto riferimento a lunghezza e tipologia delle arterie viarie esistenti. Il parametro di valutazione scelto è stato così ricavato:

- a) è stata assegnata preliminarmente una classe acustica in funzione della tipologia della strada (par. 3.4.4 – *classificazione della rete viaria*): l'Amministrazione Comunale ha poi operato

una valutazione sulla base della realtà territoriale del proprio Comune, modificando in alcuni casi la classe della strada così ottenuta;

- b) sono state rilevate le lunghezze di tutte le arterie stradali precedentemente classificate, all'interno o al perimetro di ogni sezione di censimento;
- c) ai valori di lunghezza così ottenuti è stato associato un "peso" in funzione della classe acustica (L classe II \times 1 / L classe III \times 2 / L classe IV \times 3); la densità di strade è stata calcolata come risultante delle lunghezze così ottenute, rapportata all'area interessata.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei dati utilizzati per l'analisi parametrica relativa alla densità delle arterie di traffico:

Sezione di Censimento ISTAT 2001	Aree delle Sezioni (ha)	Lunghezza Totale Strade in Classe II (m)	Lunghezza Totale Strade in Classe III (m)	Lunghezza Totale Strade in Classe IV (m)	Lung. Totale Strade per coefficiente del volume di traffico	Densità di Arterie Stradali (mt/ha)
1	4,293	1353	547	0	2447	570
2	3,589	1001	620	0	2241	624
3	9,813	4247	1208	0	6663	679
4	4,688	1343	528	0	2399	512
5	3,814	1365	1061	0	3487	914
6	10,592	2497	6176	0	14849	1402
7	11,591	7010	1778	0	10566	912
8	0,345	523	0	0	523	1516
9	0,663	850	0	0	850	1282
13	2,974	857	421	0	1699	571
15	1,477	144	481	0	1106	749
17	6,174	2104	533	0	3170	513
19	4,011	1527	501	0	2529	631

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle densità calcolate in base ai dati utilizzati per l'analisi parametrica.

Sezione di Censimento ISTAT 2001	Aree delle Sezioni (ha)	Densità di Popolazione (Ab./ha)	Densità di Attività Artigianali (N°add./kmq)	Densità di Att. Commerc. e Servizi (N°add./kmq)	Densità di Arterie Stradali (mt/ha).
1	4,293	100	186	769	570
2	3,589	131	975	7439	624
3	9,813	83	479	581	679
4	4,688	127	661	469	512
5	3,814	171	918	1127	914
6	10,592	83	718	614	1402
7	11,591	65	276	647	912
8	0,345	2745	9855	44928	1516
9	0,663	122	3922	452	1282
13	2,974	10	67	101	571
15	1,477	74	68	203	749
17	6,174	64	761	583	513
19	4,011	73	299	1072	631

3.3.1.2 Metodologia a punteggio per l'assegnazione della classe

Il criterio adottato è quello definito dalla metodologia individuata dalla Regione Lazio nella L.R. 3 agosto 2001, n° 18: l'analisi avviene sui quattro parametri sopra individuati, suddivisi ognuno in tre classi di densità: bassa, media, alta.

Quindi si attribuiscono i seguenti punteggi ad ogni singola variabile:

<i>densità della variabile</i>	<i>Variabile Popolazione</i>	<i>Variabile Attività Artigianali</i>	<i>Variabile Commercio e Servizi</i>	<i>Variabile Strade</i>	<i>Punteggio</i>
Alta	201 ? P	901 ? P	5001 ? P	1301 ? P	3
Media	91 ? P ? 200	501 ? P ? 900	1001 ? P ? 5000	601 ? P ? 1300	2
Bassa	0 < P ? 90	0 < P ? 500	0 < P ? 1000	0 < P ? 600	1
Assenza di attività	P = 0	P = 0	P = 0	P = 0	0

Una volta attribuiti i punteggi si sommano tra loro i valori delle quattro variabili e si ottiene:

<i>somma dei punteggi delle quattro variabili</i>	<i>classe</i>
compresa tra 9 e 12	IV
compresa tra 5 e 8	III
compresa tra 1 e 4	II

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle classi acustiche per sezione censuaria, definite dalla sola analisi parametrica.

Sezione di Censimento ISTAT 2001	Parametro Popolazione	Parametro Attività Artigianali	Parametro Att. Comm. e Servizi	Parametro Densità di Strade	Somma dei Parametri	Classe Acustica Associata
1	2	1	1	1	5	III
2	2	3	3	2	10	IV
3	1	1	1	2	5	III
4	2	2	1	1	6	III
5	2	3	2	2	9	IV
6	1	2	1	3	7	III
7	1	1	1	2	5	III
8	3	3	3	3	12	IV
9	2	3	1	2	8	III
13	1	1	1	1	4	II
15	1	1	1	2	5	III
17	1	2	1	1	5	III
19	1	1	2	2	6	III

La valutazione così effettuata essenzialmente, dal punto di vista acustico, sulla consistenza delle attività umane presenti, mediante analisi parametrica, è stata confrontata con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti e con un'analisi dell'effettiva utilizzazione del territorio.

Si è riscontrato quindi che i dati così elaborati, ossia per raggruppamento di aree censuarie, sono piuttosto corrispondenti alla realtà.

Solamente in un caso si riscontra uno sfalsamento rispetto alla realtà ai fini acustici; per cui di conseguenza la classe acustica così associata, non può essere considerata valida.

Tale considerazione ha portato l'Amministrazione Comunale alla scelta seguente:

- ?? una piccola parte della zona censuaria n.3 (classificata da analisi parametrica III) viene innalzata di classe **IV**, in quanto in essa sono state riscontrate una concentrazione di attività commerciali e servizi.

3.4 Classificazione secondo criteri diversi dalla metodologia a punteggio

Si riportano qui di seguito i casi di aree specifiche, o tipologie di aree, nelle quali l'assegnazione delle classi II, III, IV è basata su caratteristiche non riconducibili alla metodologia a punteggio. Per l'assegnazione della classe acustica di queste aree si è operata una verifica, mediante immagini aereofoto, delle destinazioni d'uso e dei caratteri morfologici del territorio rilevabili dalla CTR ed integrate dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale.

3.4.1 Classe II

Sono state inserite in questa classe:

Centri urbani

- le zone circostanti le aree destinate ad attività scolastiche classificate in classe I nell'intervallo diurno: il limite di perimetrazione è stato definito considerando una fascia pari a 30 mt dal confine dell'area scolastica;
- l'area circostante il cimitero comunale (classificato in classe I) sia del centro urbano di Soriano, che del centro urbano di Chia: il limite di perimetrazione è stato definito considerando una fascia pari a 30 mt dal confine dell'area cimiteriale, comunque seguendo i limiti fisici di coltivazione e rispettando la morfologia dell'area;
- le zone E3 di PRG (parco naturale vincolato), all'interno del centro urbano di Soriano, tra cui l'area relativa a Villa Capaccini
- la zona F1 di PRG (verde pubblico) all'interno del tessuto del centro storico (zona A1) di Soriano;
- la zona A2 di PRG (complessi di interesse storico e ambientale) in località Poggio Pero a nord del centro urbano di Soriano
- la zona A2 di PRG (complessi di interesse storico e ambientale) nel centro urbano di Sant'Eutizio, in cui è localizzato il santuario di Sant'Eutizio

la classe II gli è stata attribuita in modo da non vincolarle eccessivamente in classe I, in quanto la quiete risulta essere un elemento importante, ma non strettamente indispensabile per la loro fruizione (art.8, comma 2 let.a L.R. 18/2001);

Territorio extraurbano:

- le aree verdi extraurbane, di non rilevante estensione, perlopiù composte da castagni, querce, olmi, a bosco ceduo o macchia, e/o non sottoposte ad altre forme di tutela: i limiti fisici sono stati rilevati da CTR (confine di bosco, scarpate, etc.) e validati, o modificati, mediante immagine aereofoto.

In particolare, rientrano in questo caso:

- ?? le piccole aree a sud-ovest della zona industriale;
 - ?? l'area a sud del nucleo di Santarello, compreso tra quest'ultimo e la S.S. raccordo Viterbo-Orte;
 - ?? l'area a ridosso del confine comunale con Vitorchiano, localizzata tra la Strada Provinciale Sorianese e la linea ferroviaria Roma Nord-Civita Castellana;
 - ?? n.3 aree localizzate tra la Strada Provinciale Sorianese e la linea ferroviaria Roma Nord-Civita Castellana in località Santa Lucia;
- le aree rurali, di non rilevante estensione: i limiti fisici sono stati rilevati da CTR e validati, o modificati, mediante immagine aereofoto:
 - ?? l'area in località Cerreto, ad ovest del territorio comunale e ai confini con il Comune di Vitorchiano;
 - ?? l'area in località Fornacchia ad ovest del territorio comunale, ai confini con il Comune di Vitorchiano e a ridosso dell'area a cava;
 - ?? le piccole aree a nord-est del territorio e a nord del centro urbano di Chia;
 - ?? l'area a sud-ovest del centro urbano di Soriano.

3.4.2 Classe III

Sono state inserite in questa classe le aree rurali destinate a coltivazioni e/o aventi uso costante di macchine agricole operatrici (L.R. 18/2001, Art. 9, comma 8 - *Aree rurali*): le perimetrazioni sono state definite mediante individuazione sulla CTR dei limiti fisici di coltivazione e morfologia dell'area.

3.4.3 Classe IV

Sono inserite in questa classe le aree indicate in precedenza, come zone di tipo artigianale/commerciale o di piccola industria (vd. *par. 3.2.2 Individuazione delle classi IV - V - VI - Aree intensa attività umana – prevalentemente o esclusivamente industriali*).

3.4.4 Classificazione della rete viaria

La classificazione adottata fa riferimento alla L.R. 3 agosto 2001, n° 18, con alcune integrazioni laddove si è constatata l'impossibilità di una applicazione letterale dei contenuti legislativi: in alcuni casi si è inoltre adottato un criterio di maggiore tutela delle aree adiacenti la rete stradale, rispetto a quanto previsto dalla stessa legge.

La L.R. n° 18/2001 considera egualmente valido, ai fini della classificazione acustica, sia la valutazione dei volumi di traffico, sia la valutazione delle caratteristiche intrinseche delle arterie viarie da classificare. Mancando dati ufficiali di riferimento sui volumi di traffico della rete viaria ricadente all'interno del perimetro comunale, si è fatto riferimento alle caratteristiche proprie delle

strade, mediante analisi delle basi cartografiche a disposizione, e sopralluoghi in loco: questa procedura ha permesso inoltre una distinzione tra:

1. rete viaria avente piano rotabile tale da permettere il transito di qualunque veicolo;
2. vie di comunicazione percorribili solamente con veicoli ad aderenza totale.

In particolare è stata operata classificazione acustica di:

- tutte le strade asfaltate (carrozzabili) presenti sul territorio comunale, rilevate dalla CTR;
- alcune strade non asfaltate (carreggiabili) di particolare rilevanza per il collegamento tra più località, rilevate dalla CTR.

Non sono state considerate invece, ai fini della classificazione acustica, le restanti strade non asfaltate segnalate sulla CTR, (carreggiabili e campestri), percorribili solamente con veicoli ad aderenza totale.

La classificazione della rete viaria risultante è stata elaborata secondo lo schema seguente, riportante sia le indicazioni della L.R. n° 18/2001, sia le valutazioni orientative dell'Amministrazione Comunale su caratteristiche del tessuto viario e volumi di traffico:

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Colore</i>
II	Strade locali, o con traffico scarso: prevalentemente situate in zone residenziali, o senza uscita, e con volumi di traffico orientativamente al di sotto dei 50 veicoli/ora.	Giallo
III	Strade di quartiere, o con traffico medio: utilizzate prevalentemente per servire il tessuto urbano, o di collegamento secondario per aree extraurbane, e con volumi di traffico orientativamente compresi tra 50 e 500 veicoli/ora.	Arancione
IV	Strade ad intenso traffico: autostrade, strade primarie e di scorrimento, strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato, e con volumi di traffico orientativamente al di sopra dei 500 veicoli/ora.	Rosso

In base a quanto su riportato, è stata assegnata la **classe IV** alla strada statale raccordo Viterbo-Orte, che attraversa longitudinalmente il territorio comunale; invece la **classe III** è stata assegnata alle diverse strade che da essa si dipartono, quali:

- S.P. Sanguetta e S.P. Molinella che permettono di raggiungere il centro abitato di Soriano,
- strada di raccordo con S.P. Bomarzesi, di collegamento con il centro abitato di Bomarzo,
- S.S. Ortana 204, che, attraversando tutto il territorio in senso trasversale, permette di raggiungere il centro urbano di Bassano in Teverina,
- S.P. Sorianese, che collega Soriano al comune confinante di Vitorchiano,
- S.P. Colonna, che collega Soriano al comune confinante di Canapina.

Nel caso in cui la classe acustica della strada sia superiore a quella della zona considerata, la classificazione della rete viaria comprende anche la identificazione delle relative *fasce di pertinenza o di rispetto*, previste dalla legislazione vigente per le reti di trasporto stradale : in queste fasce la classe acustica è la stessa della sede stradale a cui sono associate.

Le fasce di pertinenza, come indicato anche nelle “*Linee guida della Classificazione Acustica del territorio Comunale*” realizzato dalla Provincia di Roma, non sono elementi della classificazione acustica, ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata, andando a costituire delle “fasce di esenzione” all’interno delle quali non vigono i limiti della zona circostante.

Nel caso di strade interne al tessuto urbano (Art.11 comma 3 L.R.18/2001), la zona ad esse propria è limitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, in particolare, laddove non si è riscontrata una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Inoltre in generale, nelle tavole di zonizzazione sono state riportate le strade per la loro natura d’essere di traffico veicolare, con la nota (Art.11 comma 2 L.R.18/2001) che se:

- a ***Strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata:*** il solo tratto stradale ricadente nell’area viene classificato con lo stesso valore limite della zona circostante;
- b ***Strada posta tra due zone a classificazione acustica differente:*** la strada viene classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato tra le due aree;
- c ***Strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata:*** l’Amministrazione Comunale adotterà entro dodici mesi dalla approvazione della Classificazione Acustica da parte della Regione Lazio, provvedimenti volti a ridurre l’inquinamento acustico, laddove verrà verificata la necessità, in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata.

3.4.5 Classificazione della rete ferroviaria

L’inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, attualmente è oggetto di uno specifico Regolamento di disciplina, già previsto dall’art.11 Legge Quadro n.447/95 e precisamente **D.P.R.18 novembre 1998, n.459.**

Per quanto concerne le *infrastrutture esistenti* (art. 2 comma 2 lettera a), essa prevede delle opportune fasce territoriali di pertinenza (art. 3 comma 1 lettera a), a partire dalla mezzera dei binari esterni, e per ciascun lato dalla larghezza di 250 mt, suddivise in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di mt.100 (fascia A), e la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di 150 mt (fascia B).

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull’infrastruttura medesima, differenziati anche per periodo diurno e notturno.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva, secondo quanto disposto dal Regolamento sul traffico ferroviario per le *infrastrutture esistenti*

Fascia	Tipologia	Leq diurno (06.00 – 22.00)	Leq notturno (22.00 – 06.00)
A-B	Scuole, Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
A (100 mt)	Altri ricettori	70	60
B (150 mt)	Altri ricettori	65	55

Per quanto concerne le *infrastrutture di nuova realizzazione* (art. 2 comma 2 lettera b), il Regolamento prevede una unica fascia territoriale di pertinenza di 250 mt. (art. 3 comma 1 lettera b), a partire dalla mezzeria dei binari esterni, con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva, secondo quanto disposto dal Regolamento sul traffico ferroviario per le *infrastrutture di nuova realizzazione*:

Fascia	Tipologia	Leq diurno (06.00 – 22.00)	Leq notturno (22.00 – 06.00)
250 mt	Scuole, Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
250 mt	Altri ricettori	65	55

Le fasce di pertinenza, in entrambi i casi, non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri già descritti, venendo a costituire in pratica delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

3.5 Correzioni delle classi attribuite mediante analisi parametrica

È descritta, nei punti che seguono, la procedura di correzione della classificazione acustica risultante dall’analisi parametrica.

3.5.1 Centro urbano di Soriano

Il tessuto urbanizzato ricadente nel perimetro del centro storico di Soriano (zona A1-A2 di PRG) ha caratteristiche di forte omogeneità, per grado di copertura del suolo, tipologia dell’edificato, destinazioni d’uso; invece il territorio circostante il centro storico comprende aree anch’esse edificate, ma con densità inferiore, e aree a destinazione d’uso prevalentemente agricola, ed aree boschive.

Le aree delle sezioni 1, 2, 4 e 8, sono di limitata estensione se rapportate ai raggruppamenti di sezioni 3, 5, 6, 7 e 9.

SEZIONI 1-2-4: sono le sezioni di censimento del centro urbano di Soriano (zona A1-A2 di centro storico e B di completamento) i cui valori di densità possono essere considerati più attendibili. Le aree di queste sezioni sono totalmente edificate; quindi le densità calcolate si possono considerare come densità fondiari; la classe acustica determinata mediante analisi parametrica rimane quindi invariata (classe III per le sezioni 1-4 e classe IV per la sezione 2).

E' stata inoltre perimetrata, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della L.R. n° 18 / 2001, un'area in cui si svolgono attività a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero all'aperto: Piazza Vittorio Emanuele e parte di Via S.Maria e di Via Garibaldi, fino a raggiungere piazza Umberto I.

E' da sottolineare che tutte le aree di verde pubblico di quartiere presenti nelle sezioni hanno dimensioni limitate, per cui esse sono state incluse nella classificazione delle aree adiacenti o di pertinenza, in modo da limitare le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso quindi la riunificazione di zone che sono acusticamente omogenee (art. 7, comma 1 lettera a, della L.R. 18/2001).

Fanno eccezione le aree F1 (verde pubblico di PRG) all'interno della zona censuaria 1, che sono state classificate in II.

SEZIONE 8: è una zona censuaria di limitate dimensioni, ma con elevata densità di popolazione residente, di attività e servizi. La classe acustica determinata mediante analisi parametrica rimane invariata (classe IV).

SEZIONI 3-5-6-7-9: sono le aree adiacenti a quelle del centro urbano di Soriano e sono di considerevole estensione se rapportate alle sezioni 1-2-4-8. Esse presentano una densità di popolazione residente più bassa rispetto al centro storico (ad esclusione della sezione 5). Le classi acustiche determinate mediante analisi parametrica rimangono invariate (classe III per le zone censuarie 3-6-7-9 e classe IV per la sezione 5, ad eccezione di una piccola parte della sezione 3, che viene innalzata in classe IV in quanto si è riscontrata proprio in quella porzione di area una concentrazione di attività commerciali e servizi.

E' da sottolineare che tutte le aree di verde pubblico di quartiere presenti nelle sezioni hanno dimensioni limitate, per cui esse sono state incluse nella classificazione delle aree adiacenti o di pertinenza.

SEZIONE 3: ad est della sezione 1, comprende parte di zone B di completamento di PRG e gran parte di zone C di espansione di PRG; in essa sono state classificate in classe I le due aree destinate ad uso scolastico e l'area cimiteriale e in classe II le aree contigue.

E' stata inoltre perimetrata, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della L.R. n° 18 / 2001, l'area del campo sportivo in quanto area in cui si svolgono spettacoli a carattere temporaneo, ovvero all'aperto.

SEZIONE 5: in essa è stata classificata in classe I l'area adibita ad attività ospedaliera ubicata tra via del Giardino e via Innocenzo VIII.

SEZIONI 6-7-9: in esse sono state classificate in II, alcune aree E3 di PRG (parco naturale vincolato), tra cui l'area relativa a Villa Capaccini.

Nella sezione 6 è stata perimetrata, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della L.R. n° 18/2001, l'area relativa alla zona F1 di PRG (verde pubblico) del giardino Papacqua, in quanto area in cui si svolgono spettacoli a carattere temporaneo, ovvero all'aperto.

La zona censuaria 7 è attraversata per intero dalla S.P.Colonnetta; in essa è stata classificata in classe I l'area destinata ad uso scolastico (zona F2 di PRG) e l'area destinata alla casa di riposo (zona G1 di PRG) ed in classe II le rispettive aree contigue.

SEZIONE 15: è una zona censuaria individuata a nord del centro urbano di Soriano, lungo la S.P.Sanguetta ; essa riguarda un'area C3 di PRG di espansione. La classe acustica determinata mediante analisi parametrica rimane invariata (classe III).

3.5.2 Nuclei abitati periferici

Le aree riguardanti i nuclei abitati periferici, perimetrati e definite dal nuovo censimento ISTAT 2001 presentano una densità di popolazione residente e di attività presenti più bassa rispetto al centro urbano di Soriano.

Le zone censuarie interessate riguardano i centri urbani di Santarello (SEZIONE 13), di Chia (SEZIONE 17) e di S.Eutizio (SEZIONE 19) e le classi acustiche determinate mediante analisi parametrica rimangono invariate (classe II per la sezione 13 e classe III per le sezioni 17-19), ad eccezione di una piccola parte della zona censuaria 13 (centro urbano di Santarello) che classificata in II viene innalzata in classe III per quanto riguarda la zona di pertinenza di una azienda agricola (Pampana).

E' da sottolineare che tutte le aree di verde pubblico di quartiere presenti nelle sezioni hanno dimensioni limitate, per cui esse sono state incluse nella classificazione delle aree adiacenti o di pertinenza, in modo da limitare le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso quindi la riunificazione di zone che sono acusticamente omogenee (art. 7, comma 1 lettera a, della L.R. 18/2001).

SEZIONE 17: (centro urbano di Chia) è stata classificata in classe I l'area destinata ad uso scolastico e la zona cimiteriale, ed in classe II le aree contigue. E' stata inoltre perimetrata l'area relativa alla Piazza Garibaldi come area da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero all'aperto, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della L.R. n° 18 / 2001.

SEZIONI 19: (centro urbano di S.Eutizio) è stata classificata in classe I l'area destinata ad uso scolastico e in classe II le aree contigue.

Parte di essa è stata classificata in classe II (zona A2 di PRG - complessi di interesse storico e ambientale), in cui è localizzato il santuario di Sant'Eutizio.

3.5.3 Modifica al piano conseguente alla delibera n.73 del 29/11/2005

Le aree a sud del centro urbano dopo le indicazioni dell'amministrazione sono state abbassate di classe, da terza a seconda, perché i parametri sono inferiori della media della zona censuaria, cercando di omogeneizzare il territorio, cercando di creare meno suddivisioni possibili, come indica la stessa legge. Le due attività presenti, ovvero l'albergo San Giorgio e l'hotel dell'Eremo, sono state lasciate in classe terza.

3.6 Aree contigue con differenza di valori limite superiore a 5 dB

Le aree contigue aventi classi acustiche con differenza di valori limite superiore a 5 dB, hanno quasi sempre differenze di quota altimetrica rilevanti. Nel seguito sono descritti i casi di aree contigue rilevabili sulla base cartacea della Classificazione Acustica comunale.

Centro urbano di Soriano:

- ?? l'area cimiteriale è classificata in classe I ed è adiacente all'area adibita ad attività estrattiva di classe V (sezione n°3); essa è interamente sopraelevata rispetto all' area a cava;
- ?? l'area in classe II in prossimità di Poggio Cucco è adiacente sia in parte all'area urbanizzata in classe IV (sezione n°5), sia con l'area a cava in classe V; il tratto contiguo in oggetto è costituito da una scarpata molto ripida;

- ?? l'area in classe II in prossimità del giardino Papacqua è adiacente all'area urbanizzata in classe IV (sezione n°2); il tratto contiguo in oggetto è costituito da una scarpata molto ripida.

I casi descritti non richiederebbero, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, interventi di integrazione della Classificazione Acustica, o di Risanamento Acustico: tuttavia saranno inseriti come oggetto d'indagine nella redazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico, nel momento in cui verrà redatto.

Centro urbano di Soriano:

- ?? l'area adibita ad ospedale di classe I è situata in adiacenza all'area urbanizzata in classe IV (sezione n°5) con differenza di valori limite di 15 dB;
- ?? le aree destinate ad uso scolastico e classificate in classe I sono confinanti con aree classificate in classe III (sezione n°3): si rileva differenza di valori limite di 10 dB;
- ?? l'area cimiteriale è classificata in classe I ed è frontistante sulla S.P.della Molinella di classe III (sezione n°3): si rileva differenza di valori limite di 10 dB;
- ?? le aree destinate adibite a scuola privata e a casa di cura e classificate in classe I presentano un tratto frontistante a strada contigua di classe III : si rileva differenza di valori limite di 10 dB (sezione n° 7).

Centro urbano di Chia:

- ?? l'impianto di depurazione di classe V è circondato da zona boschiva di classe I: si rileva differenza di valori limite di 20 dB.

Centro urbano di Sant'Eutizio:

- ?? l'area destinata ad uso scolastico e classificate in classe I presenta un tratto frontistante su strada contigua di classe III : si rileva differenza di valori limite di 10 dB (sezione n°19);
- ?? l'area cimiteriale è classificata in classe I ed è frontistante sulla S.P.Casilina di classe IV: si rileva differenza di valori limite di 15 dB.

I casi descritti richiederebbero, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, interventi di Risanamento Acustico, e saranno inseriti come oggetto d'indagine nella redazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico, nel momento in cui verrà redatto.

3.7 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Ai sensi della L.R. 18 / 2001, Art. 7, comma 3, le aree del territorio comunale del Comune di Coreno Ausonio, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono di seguito elencate, e riportate sugli elaborati:

ZA-1a/ZA-1b/Za-1c/Za-1d "Classificazione in zone acustiche del territorio comunale in zone acustiche" (scala 1:10.000) e

ZA-2 " Classificazione del centro urbano in zone acustiche" (scala 1:5.000):

?? *centro urbano di Soriano:*

- l'area relativa al campo sportivo comunale;
- Piazza Vittorio Emanuele e parte di Via S.Maria e di Via Garibaldi, fino a raggiungere piazza Umberto I;
- il giardino Papacqua (zona F1 di PRG -verde pubblico);

?? *centro urbano di Chia:*

- Piazza Garibaldi.

4. La normativa vigente di riferimento per la redazione del Piano

4.1 Principali leggi e decreti nazionali

4.1.1 Legge Quadro 26 ottobre 1995, n° 447: “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”

Il riferimento normativo principale attualmente vigente è la “*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*” del 26 ottobre 1995, n° 447: i contenuti di tale legge riguardano gli aspetti generali delle problematiche concernenti l'inquinamento acustico in ambiente esterno; aspetti specifici, riguardanti criteri "operativi", sono quasi interamente demandati a successivi decreti attuativi, quasi tutti già emanati. La elaborazione di Piani di Zonizzazione Acustica è quindi considerata, in tale legge, solo nei suoi aspetti generali "di principio"; si rimanda invece alle Regioni la emanazione di specifiche norme di tipo operativo, a proposito della loro redazione.

4.1.2 D.P.C.M. 1° marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Fino al 1995 il principale punto di riferimento in materia di impatto acustico in ambiente esterno è stato il D.P.C.M. 1° marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; questo decreto è stato sostituito da successive emanazioni normative, riportate nel seguito: tali norme (in particolare, il DPCM 14 novembre 1997: “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”), riprendono gli elementi fondamentali di questo decreto, recependone in modo sostanzialmente inalterato le indicazioni riguardanti:

- ?? la definizione delle 6 classi acustiche di suddivisione del territorio comunale;
- ?? la definizione dei limiti massimi di immissione nelle zone acustiche, espressi come Leq in dB(A).

È inoltre individuata una corrispondenza tra limiti acustici e zone urbanistiche (art. 2), da applicarsi in attesa della suddivisione del territorio comunale in zone acustiche.

4.1.3 D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Tra i decreti attuativi emanati, di particolare importanza è il DPCM 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”: vengono qui definite:

- ?? *Classi di destinazione d’uso del territorio*, riportate nella TABELLA A: sono qui definite le sei zone acustiche con le quali va classificato l’intero territorio comunale.

TABELLA A - *Classi di destinazione d'uso del territorio*

<p>CLASSE I -Aree particolarmente protette</p> <p>- Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II -Aree prevalentemente residenziali</p> <p>- Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>CLASSE III -Aree di tipo misto</p> <p>- Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV -Aree di intensa attività umana</p> <p>- Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V -Aree prevalentemente industriali</p> <p>- Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI -Aree esclusivamente industriali</p> <p>- Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di abitazioni.</p>

?? *Valori limite di emissione*, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), della legge 26 ottobre 1995, n° 447: sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili ed indicati nella TABELLA B.

TABELLA B - *Valori limite di emissione – Leq in dB(A)*

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>diurno (06.00 – 22.00)</i>	<i>notturno (22.00 – 06.00)</i>
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

?? *Valori limite assoluti di immissione*, definiti dall'art. 2, comma 3, lettera *a*), della legge 26 ottobre 1995, n° 447: sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, fisse e mobili, ed indicati nella TABELLA C).

TABELLA C - Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
Classe	Tipologia	diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

?? Valori di qualità, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n° 447: sono valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili: sono indicati nella TABELLA D).

TABELLA D - Valori di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
Classe	Tipologia	diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

4.1.4 D.P.R. 18/11/1998 n.459 “ Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della L.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

Il DPR fissa le modalità per la prevenzione ed il contenimento del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie e delle metropolitane di superficie, sia esistenti, che di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiori a 200 Km/h e nuove con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.

Esso stabilisce i limiti differenziali all'interno di fasce di pertinenza, mentre all'esterno di esse valgono i limiti previsti dalla zonizzazione comunale.

Si riportano di seguito alcuni articoli:

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
 - b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997.

Art. 3***(Fascia di pertinenza)***

1. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
 - b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Art. 4***(Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h)***

1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.
3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.
4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella *tabella C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella *tabella C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.

7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Art. 5***(Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h)***

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero incorrispondenza di altri ricettori.
3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.
6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

**4.1.5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”****Art. 2.**

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:
 - A. autostrade;
 - B. strade extraurbane principali;
 - C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Art. 3.

Fascia di pertinenza acustica

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovra' considerare una prima parte piu' vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda piu' distante denominata fascia B.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

Art. 4.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

Art. 5.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.

2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

3. In via prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra' essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, le rimanenti attivita' di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 6.

Interventi per il rispetto dei limiti

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonche' dei ricettori.

2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunita' di

procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Art. 7.

Interventi diretti sul ricettore

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8.

Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 9.

Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

“Per i limiti vedi tavole zonizzazione acustica”

4.2 Legislazione regionale

4.2.1 Legge Regionale 3 agosto 2001, n° 18: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n° 14”

Il riferimento normativo attualmente vigente è la Legge Regionale 3 agosto 2001, n° 18: *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio”*: questa legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico, ed è stata emanata in attuazione alle disposizioni della legge del 26 ottobre 1995, n° 447: *“Legge Quadro sull'inquinamento acustico”*.

La L.R. 18/2001 sostituisce, inoltre, la precedente legislazione regionale in materia (Delibera G.R. 13 ottobre 1993, n° 7804 *“approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri generali di classificazione acustica del territorio”*, e Delibera G.R. 11 aprile 1995, n° 2694 *“approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla redazione dei piani di risanamento acustico comunali”*).

Nella L.R. 18/2001 sono definiti, in particolare:

- ?? Metodologia generale di lavoro per la identificazione e suddivisione del territorio in classi acustiche, sulla base di quanto disposto nella LQ 26 ottobre 1995, n° 447, del DPCM 14 novembre 1997, e sulla base delle indicazioni della precedente Delibera G.R. 13 ottobre 1993, n° 7804;
- ?? Metodologia per la classificazione acustica della rete viaria;
- ?? Procedure per l'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica
- ?? Definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni provvedono all'adozione di successivi Piani di Risanamento acustico;
- ?? Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee;
- ?? Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo per i soggetti interessati alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere indicate nell'art. 8, comma 2, della LQ 26 ottobre 1995, n° 447, ovvero:
 - a). Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b). Strade di tipo A, B, C, D, E, e F secondo la classificazione di cui la DL 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni;
 - c). Discoteche;
 - d). Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e). Impianti sportivi e ricreativi;
 - f). Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- ?? Valutazione previsionale del clima acustico secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della LQ 26 ottobre 1995, n° 447, per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a). Scuole e asili nido;
 - b). Ospedali;
 - c). Case di cura e di riposo;
 - d). Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e). Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all' art. 8, comma 2, della LQ 26 ottobre 1995, n° 447.

L'Art. 27, comma 4, ha interamente recepito quanto disposto dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, all'Art. 6, che, in attesa della procedura di classificazione acustica da parte delle amministrazioni comunali, fissa i limiti acustici di accettabilità, riportati nella TABELLA 1.

Le procedure adottate per la Classificazione Acustica del territorio comunale del Comune di Soriano nel Cimino fanno diretto riferimento a quanto disposto nella presente Legge, oltre che alle altre disposizioni legislative a carattere nazionale, precedentemente descritte.

5. Elenco degli elaborati in allegato

5.1 Elaborati di Analisi

(Vedi Proposta preliminare del Piano di Zonizzazione Acustica)

5.2 Elaborati di Sintesi del definitivo

Elaborati ZA-1a/b/c/d:	Classificazione del territorio comunale in zone acustiche (scala 1:10.000)
Elaborato ZA-2:	Classificazione del centro urbano in zone acustiche (scala 1: 5.000)